



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 7 Del 11/02/2021

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno e questo giorno undici del mese di febbraio alle ore 17:20, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco **GOLDONI MICHELE**. Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			Presenti	Assenti
1)	GOLDONI	MICHELE	presso la sede comunale	
2)	TASSI	MAURO	presso la sede comunale	
3)	BOCCHI	GIORGIO	presso la sede comunale	
4)	CIRELLI	GIAN PAOLO	presso la sede comunale	
5)	FERRARI	ANTONELLA	in videoconferenza mediante la piattaforma "Lifesize"	
6)	MALAGOLI	ELISABETTA	presso la sede comunale	

Con l'assistenza del Segretario Generale, presente presso la sede comunale:

Dr. NUZZO MARCELLO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il Comune di San Felice sul Panaro ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” con delibera di Consiglio Comunale n.91 del 30 dicembre 2020.

Considerato che:

- i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

- l’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità (ICP);
- l’art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.
- il Comune intende semplificare la gestione del pagamento del canone mercatale da parte degli esercenti il commercio ambulante che intendono partecipare alla spunta – spuntisti, nei mercati settimanali;
- la quantificazione ad € 10,00 del canone mercatale per i commercianti ambulanti che partecipano alla spunta nel mercato consentirebbe lo snellimento dei procedimenti amministrativi senza compromettere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

Visto che:

- per quanto riguarda l’esposizione pubblicitaria, l’art. 14 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all’allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto - , utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che in ossequio a quanto previsto dal comma 817 della legge n. 160 del 2019 permetterà una tendenziale invarianza di gettito;
- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l’applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all’allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l’utilizzo di un “fattore di conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
- nell’allegato **B)** - parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell’art. 45 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui al successivo art. 45; anche per queste tariffe si è utilizzato un “fattore di conversione invarianza gettito”, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito;
- nell’allegato **C)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell’art. 61 del regolamento, e nel rispetto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall’art. 61, comma 4, del regolamento comunale.

Considerato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Entrate, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Roberta Padovani, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

- A) di approvare le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30 dicembre 2020, così come risultanti dall'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) di approvare le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30 dicembre 2020, così come risultanti dall'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) di approvare le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30 dicembre 2020, così come risultanti dall'allegato **B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di approvare le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30 dicembre 2020, così come risultanti dall'allegato **C)** – parte integrante e sostanziale del presente atto.
- E) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.
- F) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, vista la necessità di dover applicare le tariffe deliberate fin da subito.

Letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
f.to Goldoni Michele

Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **19/02/2021** come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 19/02/2021

Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 19/02/2021

Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
San Felice sul Panaro li 19/02/2021

Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello